

Ordinanza Commissariale n. 66 del 28/06/2024 - Eventi meteorologici novembre 2023 (rendicontazione)

FAQ

Domanda: chi può presentare richiesta di erogazione del contributo?

RISPOSTA:

I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti dal **momento della domanda e fino all'erogazione del contributo**:

- 1. essere **impresa attiva** e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, fatta eccezione per il concordato preventivo con continuità aziendale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- 2. **essere in regola** con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC);
- 3. **non avere ricevuto altri aiuti o indennizzi assicurativi per gli stessi beni oggetto del contributo**, salvo quanto specificato al paragrafo 4 delle disposizioni.

Domanda:

in fase di rendicontazione possono essere presentati preventivi di spesa?

RISPOSTA:

No, in quanto ai sensi di quanto previsto dall'ordinanza 66/2024, l'istanza di erogazione deve essere presentata una volta completati gli interventi di ripristino.

Le spese rendicontate e inserite sul portale, comprovate da fatture, devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente eseguiti dai beneficiari a partire dalla data successiva al verificarsi dell'evento calamitoso ed entro e non oltre il termine del 31/12/2024 (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero).

Domanda: quali sono le modalità di pagamento ammissibili?

RISPOSTA: Sono ammissibili i mezzi di pagamento tracciabili (bonifico, carta di credito, RI.BA, assegno).

In caso di pagamento tramite bonifico e carta di credito deve essere fornito anche l'estratto conto.

In caso di pagamento tramite assegno deve essere fornito la copia della "figlia" dello stesso.

Domanda:

La perizia è obbligatoria?

RISPOSTA: La richiesta della perizia discende da quanto previsto a monte dapprima dalla normativa europea (art 50 del reg.651/2014, secondo cui "i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale [debbono essere] valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione") e poi da quella nazionale (OCDPC 1037 del 5 novembre 2023, secondo cui "il Commissario delegato definisce la stima delle risorse per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica..").

Domanda: Chi deve redigere la relazione tecnica (perizia)?

RISPOSTA: come previsto dal modello C1 pubblicato sul sito della Regione Toscana la relazione tecnica (perizia) deve essere redatta da un professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra i danni dichiarati nel suddetto modello e gli eventi di cui all'OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 e che confermi la quantificazione degli stessi.

Domanda: l'ordinanza n. 66/2024 prevede che le fatture emesse dopo la pubblicazione della medesima debbano contenere la dicitura contenuta a pagina 5 dell'Allegato A.

In tale dicitura è riportato il CUP D15C24000160001. Si chiede conferma che tale CUP sia sempre lo stesso per tutte le imprese o trattasi di refuso nell'allegato?

RISPOSTA: il cup riportato nell'allegato citato è quello relativo alla misura (Codice Unico di Progetto). Ogni singola impresa ha comunque anche il codice CUP ST identificativo per la propria pratica che è stato riportato nella pec e nella piattaforma. Per l'annullamento ai fini della verifica di assenza di cumulo del contributo è necessario indicare il primo, è comunque possibile aggiungere anche il secondo che collega il documento allo specifico beneficiario.

Domanda: ai sensi di quanto previsto dall'ordinanza n. 66 non sono state fissate percentuali minime di rendicontazione rispetto alla stima quantificata nel modello C1. E' possibile quindi rendicontare una spesa di ripristino inferiore?

RISPOSTA: si conferma che in questa fase non è necessario rendicontare l'intero importo dei danni dichiarati. Occorre tener presente che il contributo concedibile, nei limiti dell'importo totale dei danni, sarà comunque di massimo euro 20.000,00 o del minore importo rendicontato o ammesso a seguito di verifica della documentazione.

Al tempo stesso però non è consentito di presentare più rendicontazioni fino al raggiungimento del limite dei 20.000,00 (con esclusione dei casi di più modelli C1 presentati per più unità locali).

Se l'impresa ha sostenuto spese maggiori queste resteranno valide ai fini della rendicontazione della fase successiva prevista dal D Lgs 1/2018, art. 25 comma 2 lettera e) , che sarà attivata al momento dei relativi stanziamenti statali (dopo la chiusura della fase attualmente in svolgimento).

Domanda:

Stato di attività

Si premette che l'Allegato A dell'ordinanza 66/2024 all'art. 2 indica quali requisiti di ammissibilità per le imprese:

- l'essere in stato di attività alla data di presentazione del modello C1
- essere impresa attiva dal momento della domanda e fino all'erogazione del contributo

Alla luce di quanto sopra si chiede, qualora l'impresa dopo la compilazione del C1 sia stata resa inattiva ma prima della domanda di cui all'Ordinanza 66/2024 venga nuovamente resa attiva (e rimanga in tale situazione fino all'erogazione), se possa essere richiesto il contributo previsto dall'Ordinanza stessa o se tale situazione comporti una non ammissibilità della richiesta.

RISPOSTA: i controlli di ammissibilità vengono effettuati relativamente alla data dell'evento e alla data di rendicontazione/erogazione del contributo.

Codice ATECO

Domanda: Si premette che l'Allegato A dell'ordinanza 66/2024 all'art. 2 indica quali requisiti di ammissibilità per le imprese l'esercitare un'attività economica non ricompresa nella lettera "A" della classificazione ATECO 2007

Alla luce di quanto sopra si chiede, qualora l'impresa tra la compilazione del C1 e la presentazione della domanda abbia modificato la propria attività e entrambe le attività (quella precedente al C1 e quella attuale) non rientrino nella lettera "A" dell'ATECO 2007, se possa essere richiesto il contributo previsto dall'Ordinanza stessa o se tale situazione comporti una non ammissibilità della richiesta.

RISPOSTA: il contributo è relativo alle spese per l'immediata ripresa dell'attività economica. Le spese quindi che sono state effettuate dovrebbero essere finalizzate al codice di attività ammissibile. Eventuali eccezioni dovranno essere motivate e valutate con gli uffici della Regione Toscana.

Mantenimento requisiti

Domanda: Si chiede anche conferma, dal momento che nulla è previsto nell'Ordinanza e nel relativo Allegato A, se in generale sussistano obblighi post erogazione quali ad esempio il mantenimento dello stato di attività o la localizzazione della sede.

RISPOSTA: confermiamo che l'ordinanza non prevede obblighi relativamente ai requisiti post erogazione.

Variazione spese

Domanda: il presente per chiedere chiarimenti relativi alla richiesta di danni subiti su un immobile dato in locazione ad una attività che ha avuto danni durante l'alluvione del 03/11/2023 ma che si sono manifestati dopo aver compilato il modello C1 e quindi non inseriti nella domanda di sostegno. Può eventualmente la ditta inserire le fatture inerenti le riparazioni alla struttura dell'edificio che ha dovuto sostenere o che dovrà sostenere in questi mesi per il ripristino? Le spese, naturalmente documentate e con pagamento tracciato possono essere inserite nel conteggio del contributo (max 20.000,00€) nella domanda da presentare entro fine anno?

RISPOSTA: purtroppo se le spese per il ripristino dell'immobile non sono state previste in fase di compilazione del modello C1 non possono essere rendicontate al momento della richiesta contributo sull'ordinanza. E' possibile unicamente variare i singoli importi alle interne delle macro aree (ad esempio più attrezzature e meno arredi, ecc...).